

REGOLAMENTO FEDERALE

Approvato dall'Assemblea Ordinaria FICLU del 22/10/2016

INDICE

PARTE A

1. Costituzione di un Club per l'UNESCO - Art. 7.3-e 7.6.	pag. 2
2. Costituzione di un Centro per l'UNESCO - Art. 7.8.	pag. 6
3. Numero minimo -di soci ordinari - Art. 7.1.	pag. 9
4. Statuto tipo di un Club per l'UNESCO - Art. 8.1. – a)	pag. 10
5. Quota associativa annuale dei Club e Centri - Art. 8.1. - b)	pag. 23
6. Relazione annuale delle attività dei Club e Centri - Art. 8.1 - d)	pag. 24
7. Modalità di riammissione di un Socio Effettivo - Art. 7.5.	pag. 26
8. Convocazione dell'Assemblea Nazionale - Art. 11.4.	pag. 28
9. Definizione Macro Regioni e modalità di votazione - Art. 13.8.	pag. 29
10. Gruppo dei Tutor - Art. 13.13.	pag. 31

SEZIONE N. 1A

COSTITUZIONE DI UN CLUB PER L'UNESCO

ART. 7 COMMI 3, E 6 DELLO STATUTO FEDERALE

OGGETTO E SCOPO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 il presente documento ha lo scopo di fornire le procedure per la richiesta, approvazione e costituzione di un "Club per l'UNESCO" sul territorio italiano.

1. NORME GENERALI

1.1) I Club per l'UNESCO sono Associazioni di volontariato culturali, apartitiche, aconfessionali, a struttura democratica e senza fini di lucro dotate di ampia autonomia, responsabilità organizzativa e gestionale che riconoscono come fondamentali:

1.1.1) il Preambolo dell'Atto Costitutivo dell'UNESCO, che recita "... poiché le guerre nascono nell'animo degli uomini è nell'animo degli uomini che devono essere elevate le difese della Pace...";

1.1.2) l'esigenza di una partecipazione attiva e significativa alla realizzazione degli ideali dell'UNESCO e del ruolo affidato alla società civile, in tutte le sue componenti senza distinzione alcuna;

1.1.3) la necessità di un'azione comune per diffondere e tradurre in atto sul territorio, in cui ciascuno è inserito, i principi e gli ideali d'azione dell'UNESCO.

e si impegnano a:

1.1.4) diffondere i principi della comprensione internazionale conformemente agli ideali dell'UNESCO e delle altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, attraverso iniziative da condurre in ambito cittadino e regionale;

1.1.5) promuovere la conoscenza e la diffusione dei principi affermati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo mediante annuali iniziative rivolte anche al mondo esterno;

1.1.6) contribuire alla formazione civica e socioculturale dei giovani aiutandoli a comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione nel campo scientifico, tecnologico, economico e sociale ed a prepararli ad assumere le proprie responsabilità nei confronti della comunità locale, nazionale, internazionale, organizzando iniziative di solidarietà nei confronti dei bisogni emergenti sul territorio.

1.2) Ogni cittadino residente in Italia, maggiorenne ed incensurato, può richiedere di costituire un Club per l'UNESCO nel proprio territorio di residenza o domicilio,

impegnandosi a condividerne lo spirito e gli ideali, ottemperando ad una serie di requisiti formali tra cui l'invio, alla Segreteria della Federazione Nazionale, di una auto-certificazione sullo stato di residenza o domicilio e incensuratezza successivamente, il Consiglio Direttivo Nazionale della FICLU, verificato il possesso di tutti i requisiti, nei modi e nei tempi previsti, concederà l'autorizzazione alla costituzione.

1.3) Il periodo di prova, di cui all'art. 7 comma 4, dello Statuto Federale, a cui è soggetto un Comitato Promotore ha la durata di anni uno a partire dalla data di approvazione della domanda di costituzione del Comitato Promotore per un Club per l'UNESCO.

1.4) Il CDN delibera due volte l'anno, una nel primo semestre ed una nel secondo dell'anno sociale l'accettazione o il rigetto delle domande di associazione alla FICLU di Comitati Promotori.

1.5) Un Comitato Promotore non può costituirsi in associazione prima della delibera del CDN della FICLU di approvazione a costituirsi Club per l'UNESCO.

1.6) Il Comitato Promotore è autorizzato ad utilizzare, nell'ambito della propria attività, il Logo della Federazione con la scritta Comitato Promotore, nei modi e termini indicati nel presente Regolamento parte B;

1.7) Il Comitato Promotore non può concedere patrocinii;

1.8) Il Comitato Promotore non è tenuto al pagamento della quota annuale fino a quando non sia approvato come Club per l'UNESCO;

1.9) I membri del Comitato Promotore sono invitati a partecipare all'Assemblea Annuale della FICLU come osservatori senza diritto di voto;

1.10) Il Coordinatore, eventualmente coadiuvato da altri membri del CP, è tenuto a seguire i momenti di formazione predisposti dalla FICLU.

2. PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI UN CLUB PER L'UNESCO

La procedura per la costituzione di un Club per l'UNESCO prevede le seguenti fasi.

2.1) La formazione di un gruppo di fatto, in forma di Comitato Promotore, costituito da minimo dieci persone che condividano e intendano perseguire e diffondere gli ideali UNESCO nel proprio territorio di riferimento, e l'individuazione tra i membri del gruppo di un soggetto con funzione di Coordinatore incaricato di mantenere i rapporti con la FICLU.

2.2) L'invio alla Segreteria FICLU di una manifestazione di interesse di costituzione di un Club per l'UNESCO sottoscritta dal Coordinatore del Comitato Promotore.

2.3) Conseguentemente la Segreteria FICLU invia mediante posta elettronica copia dei seguenti documenti e dei loro allegati:

2.3.1) Statuto Federale

2.3.2) Regolamento Federale

2.3.3) Regolamento Elettorale

2.3.4) Modello di Domanda di Costituzione di un Comitato Promotore

2.4) L'invio, da parte del Coordinatore del CP, alla Presidenza della FICLU e per conoscenza al Segretario FICLU, che ne darà ricevuta per e-mail, della Domanda di costituzione di Comitato Promotore per un Club per l'UNESCO, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta da tutti i componenti del Comitato Promotore.

2.5) Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda il Segretario della FICLU esamina la documentazione, ne verifica e cura la completezza, dandone riscontro al CP ed al Presidente della FICLU.

2.6) A documentazione completata, il Presidente della FICLU inserirà nell'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile la richiesta pervenuta e ne comunicherà la data, per il tramite della Segreteria, al Coordinatore del Comitato Promotore che potrà partecipare alla fase di presentazione della domanda al CDN.

2.7) Il Consiglio Direttivo della FICLU valuterà la domanda, la sua conformità allo Statuto vigente ed al Regolamento le motivazioni e il piano di lavoro per l'anno di prova. In caso di parere positivo il CDN nominerà un Tutor tra i membri del Gruppo dei Tutor e notificherà per mail gli esiti al Coordinatore del CP.

2.8) Entro quindici giorni dalla notifica, il "Tutor" prenderà contatto con il Coordinatore per organizzare un incontro con il Comitato Promotore riunito per fornire tutte le indicazioni necessarie per avviare l'attuazione del programma.

2.9) I Comitati Promotori svolgono la loro attività durante il periodo di prova sostenuti dal Tutor che li indirizzerà alle tematiche specifiche UNESCO e verificherà la natura e l'esito delle iniziative realizzate, attraverso incontri, colloqui e suggerimenti.

2.10) Al termine del periodo di prova, il Coordinatore invierà al Presidente della FICLU e per conoscenza al Segretario della FICLU la relazione delle attività svolte nel periodo di prova, secondo un modello predisposto; contestualmente il Tutor invierà al CDN una propria relazione.

2.11) Il Segretario della FICLU, a ricevimento della documentazione, invia per e-mail al Coordinatore del Comitato Promotore una comunicazione di avvenuta ricezione.

2.12) Il Presidente della FICLU inserirà nell'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo dedicato all'approvazione della costituzione del Club per l'UNESCO la richiesta di associazione alla FICLU del Comitato Promotore e ne comunicherà la data, per il tramite della Segreteria, anche al Coordinatore del Comitato Promotore.

2.13) Ricevute e valutate le relazioni presentate, il Consiglio Direttivo della FICLU, potrà accogliere il Comitato Promotore nella FICLU come Club per l'UNESCO, oppure respingere la richiesta con motivazione. In questo caso il Comitato Promotore dovrà cessare immediatamente l'attività rinunciando anche all'uso del nome e del logo, provvedendo al proprio immediato scioglimento da comunicarsi tramite e-mail dal Coordinatore alla Presidenza e alla Segreteria della FICLU.

2.14) L'accettazione o il rigetto della domanda sarà comunicato per iscritto a mezzo e-mail al Coordinatore del Comitato Promotore entro trenta giorni dalla deliberazione, a firma del Presidente della FICLU, per il tramite del Segretario, insieme ad eventuali osservazioni o prescrizioni.

2.15) Entro novanta giorni dalla data di approvazione finale della domanda, di cui al

precedente punto 13, il Club è tenuto, pena la decadenza dai benefici:

2.15.1) alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo del Club per l'UNESCO da parte di un minimo di 10 soci fondatori di cui almeno due terzi già componenti del comitato promotore;

2.15.2) alla conseguente registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto secondo il modello fornito dalla FICLU;

2.15.3) al pagamento della quota sociale annuale, secondo quanto stabilito dalla Sezione 5A "Quota associativa annuale" del Regolamento Federale.

Copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo del nuovo Club con timbro e data dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere inviata in formato elettronico al Presidente della FICLU e per conoscenza al Segretario FICLU entro trenta giorni dalla registrazione.

2.16) A seguito di inadempienze segnalate dal Tutor o dalla FICLU, a cui non venga posta immediata correzione, il Consiglio Direttivo Nazionale può disporre la sospensione delle attività del Comitato Promotore vietandone l'uso del nome e del logo, ed intimandone l'immediato scioglimento. Entro tre giorni dalla delibera il Segretario FICLU ne invierà comunicazione per e-mail al Coordinatore del Comitato Promotore.

SEZIONE N. 2A

COSTITUZIONE DI UN CENTRO PER L'UNESCO

ART. 7 COMMA 8 DELLO STATUTO FEDERALE

OGGETTO E SCOPO

Il presente documento stabilisce i requisiti necessari e la procedura di richiesta affinché un Club per l'UNESCO possa costituirsi come Centro per l'UNESCO della Federazione Italiana dei Club e Centri per l'UNESCO

1. REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DI UN CENTRO PER L'UNESCO

Un Club per l'UNESCO, membro della Federazione Italiana dei Club e Centri per l'UNESCO, dopo 5 anni di attività come Club, può far domanda al CDN per divenire Centro per l'UNESCO della Federazione Italiana se ha assolto agli obblighi statuiti nelle norme proprie dei Club, con continuità e senza demerito.

I requisiti per la costituzione di un Centro sono i seguenti:

1.1) Gli obiettivi di un Centro per l'UNESCO sono basati sullo Statuto dell'Organizzazione della Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura (UNESCO) oltre che su quello delle Federazioni Mondiale, Europea ed Italiana dei Club e Centri per l'UNESCO;

1.2) deve aver ottenuto riconoscimenti diretti dall'UNESCO o dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO;

1.3) deve essere riconosciuto come una Organizzazione a fini non lucrativi (ONLUS), inserita nella società civile e dotata di una identità giuridica, stabilita conformemente alle leggi in vigore nella regione nella quale ha sede;

1.4) deve essere organizzato nella sua struttura e nelle sue attività con principi democratici partecipativi, inclusa la responsabilità e la trasparenza;

1.5) per garantire la qualità elevata delle sue prestazioni, il Centro deve disporre di un proprio ufficio, del materiale, delle risorse finanziarie ed umane necessario per un funzionamento continuo;

1.6) le sue attività devono essere organizzate e condotte in modo professionale con un personale specializzato scelto per realizzare questi scopi;

1.7) per garantire i requisiti di cui sopra il Centro deve essere dotato di:

1.7.1) una sede stabile, autonoma, con: indirizzo, telefono, e-mail, sito web. Tali dati debbono essere resi pubblici. La sede deve essere aperta al pubblico almeno due volte la settimana, secondo orari e criteri chiari e noti al pubblico;

1.7.2) un Centro di Documentazione con raccolta di pubblicazioni UNESCO inerenti alle seguenti tematiche: Educazione, Scienza, Cultura e Comunicazione. Se il materiale del Centro di Documentazione fa parte di una raccolta pubblica o privata diversa dal Centro, ma dato al Centro in gestione, l'accordo che regola i due enti deve essere documentato e depositato in copia presso l'archivio della FICLU;

1.7.3) il Centro, per mantenere tale qualifica, deve versare annualmente alla FICLU la quota sociale specifica per i Centri ed inviare la relazione delle attività dell'anno, dalla quale si evincano attività specifiche e di particolare rilievo, legate alla sua natura di Centro.

1.8) Qualora venissero a mancare una o più di dette caratteristiche il Centro potrà tornare alla qualifica di Club per l'UNESCO, salva differente decisione del CDN della FICLU.

2. PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE

2.1) Il Club che intende richiedere la propria trasformazione in Centro per l'UNESCO, sulla base dei requisiti di cui sopra, invia al Presidente della FICLU, e per conoscenza al Segretario FICLU, una richiesta sulla base di un modello appositamente predisposto con allegata la documentazione in esso indicata.

2.2) Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda il Segretario della FICLU esamina la documentazione, ne verifica la completezza, dandone riscontro al Presidente del Club richiedente ed al Presidente FICLU e, ove necessario, richiedendo la documentazione mancante.

2.3) Al ricevimento della documentazione completa, il Presidente della FICLU inserirà nell'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile la richiesta pervenuta e ne comunicherà la data, per il tramite della Segreteria, al Presidente del Club per l'UNESCO richiedente.

2.4) Il Consiglio Direttivo della FICLU valuterà la domanda, la sua conformità al presente Regolamento, alle direttive dell'UNESCO e della CNI per l'UNESCO e se riterrà opportuno prima di deliberare in via definitiva potrà affidare ad un membro del Gruppo dei Tutor l'incarico di verificare in situ i requisiti dichiarati.

2.5) L'accettazione o il rigetto, motivato, della domanda sarà comunicato per iscritto a mezzo e-mail al Presidente del Club richiedente entro trenta giorni dalla deliberazione, a firma del Presidente della FICLU, per il tramite del Segretario, insieme ad eventuali osservazioni o prescrizioni.

2.6) Il Club per l'UNESCO divenuto Centro, ha tempo centoventi giorni dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione per apportare le necessarie modifiche statutarie di cui dovrà essere inviata copia, in formato elettronico con data e timbro dell'Agenzia delle Entrate, al Presidente FICLU e per conoscenza al Segretario FICLU, unitamente ai nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali. Trascorso inutilmente tale termine la delibera di approvazione s'intenderà revocata.

3. NORME TRANSITORIE

3.1) I Centri per l'UNESCO esistenti hanno tempo 12 mesi per mettersi in regola con le normative indicate nel presente Regolamento

SEZIONE N. 3A

NUMERO MINIMO DI SOCI ORDINARI

ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE

OGGETTO E SCOPO

Il presente documento stabilisce il numero minimo di Soci Ordinari necessari per mantenere attivo un Club/Centro per l'UNESCO, le modalità e le tempistiche entro le quali devono essere date le comunicazioni alla Segreteria della FICLU.

1. NUMERO MINIMO DEI SOCI

1.1) Per mantenere attivo un Club/Centro per l'UNESCO deve conseguire un numero minimo di dieci Soci Ordinari.

1.2) Entro la data di scadenza per il rinnovo della quota associativa, in base all'art. 8 comma 1 lettere b), e) dello Statuto Federale, ogni Club o Centro è tenuto a comunicare alla Segreteria della FICLU il numero dei Soci Ordinari iscritti nel Registro Soci, i loro nominativi, e le cariche sociali attive al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo della quota associativa.

1.3) Tale comunicazione dovrà essere inviata in formato elettronico in base al modello predefinito dalla FICLU. I dati inviati annualmente dai Club e dai Centri saranno annotati dalla Segreteria della FICLU su apposite schede.

SEZIONE N. 4A

STATUTO TIPO DI UN CLUB PER L'UNESCO

ART. 8 COMMA 1 LETTERA A) DELLO STATUTO FEDERALE

OGGETTO E SCOPO

Lo scopo di questo documento è di fornire ai nuovi Club un esempio di Statuto che risponde alle regole legali valide alla data di approvazione del presente regolamento per la costituzione di una Associazione Semplice o di una Associazione ONLUS da registrare nei Registri del Volontariato istituiti dalle varie Regioni italiane.

1. GENERALITÀ

La norma qui introdotta indica gli elementi minimi e quelli inderogabili che devono essere contenuti nello Statuto di un Club per l'UNESCO, affinché esso sia coerente con l'appartenenza alla FICLU all'atto di costituzione di un Club per l'UNESCO.

In riferimento al testo nel suo insieme i Club hanno la libertà di definire o ridefinire alcuni criteri (ad esempio il numero delle cariche da eleggere, i tempi di rinnovo, ecc,) ma è essenziale che siano comunque rispettati i criteri generali richiesti dalla legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991: "il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato", intendendo come tale "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".

La solidarietà costituisce una condizione essenziale per le organizzazioni di volontariato le quali, proprio per loro natura, devono offrire servizi aperti verso i terzi e non soltanto rivolti ai propri aderenti.

2. REQUISITI MINIMI

2.1) Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- 2.1.1) l'assenza di fini di lucro nel rispetto dei requisiti dell'art. 148 DPR 22/12/1986 n.217 e successive modifiche;
- 2.1.2) l'assenza di ideologie politiche o confessionali;
- 2.1.3) la democraticità della struttura;
- 2.1.4) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- 2.1.5) la gratuità delle prestazioni fornite dai soci aderenti;
- 2.1.6) i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, nonché i loro obblighi e diritti;

2.1.7) l'obbligo di predisporre un bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci.

2.1.8) definizione dei criteri di finanziamento delle attività (es.: contributi dei soci, di privati; di enti pubblici; donazioni e lasciti; rimborsi derivanti da convenzioni; ed eventualmente entrate derivanti da attività assolutamente eccezionali e marginali).

3. REQUISITI INDEROGABILI

3.1) Nello Statuto adottato dai Club per l'UNESCO devono essere trascritti integralmente ed esclusivamente gli art. 1, 2 e 3 dello Statuto tipo che costituisce parte integrante della presente norma.

4. STATUTO TIPO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della normativa vigente, l'Organizzazione di volontariato denominata "Club per l'UNESCO di" con sede legale nel Comune di Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 2) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) Il Club per l'UNESCO di ... è una Associazione di volontariato culturale apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza fini di lucro.
- 2) L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana dei Club e Centri per l'UNESCO (FICLU), dalla quale trae la legittimità dell'uso del nome, del logo e dei simboli, e ne adotta incondizionatamente i principi seguenti:
 - 2.1) il Preambolo dell'Atto Costitutivo dell'UNESCO, che tra l'altro recita "... poiché le guerre nascono nell'animo degli uomini è nell'animo degli uomini che devono essere elevate le difese della Pace...";
 - 2.2) l'esigenza di una partecipazione attiva e significativa alla realizzazione degli ideali dell'UNESCO e del ruolo affidato alla società civile, in tutte le sue componenti senza distinzione alcuna;
 - 2.3) la necessità di un'azione comune per diffondere e tradurre in atto sul territorio, in cui ciascuno è inserito, i principi e gli ideali d'azione dell'UNESCO.
- 3) L'Associazione si impegna a:
 - 3.1) diffondere i principi della comprensione internazionale conformemente agli ideali dell'UNESCO e delle altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, attraverso iniziative da condurre nell'ambito del territorio di competenza;
 - 3.2) promuovere la conoscenza e la diffusione dei principi affermati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo mediante annuali iniziative rivolte al mondo esterno;
 - 3.3) contribuire alla formazione civica e socioculturale dei giovani aiutandoli a comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione nel campo scientifico, tecnologico, economico e sociale ed a prepararli ad assumere le proprie responsabilità nei confronti della comunità locale, nazionale, internazionale, organizzando iniziative di solidarietà umana nei confronti dei bisogni emergenti sul territorio.

4) Nella prospettiva di cui ai commi precedenti l'Associazione si impegna a mantenere stretti rapporti di collaborazione con la FICLU e con i Club e Centri ad essa associati; in particolar modo con quelli vicini.

Art. 3

Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1.1) partecipare alle attività nazionali FICLU

1.2) prendere iniziative atte a facilitare la conoscenza dei vari Paesi e regioni attraverso incontri, viaggi, scambi culturali e con iniziative che possano avvicinare persone, gruppi e popoli di diverse nazionalità;

1.3) promuovere la costituzione di gruppi per lo studio approfondito dei problemi culturali, sociali, economici e dello sviluppo che interessano l'Italia e altri paesi del mondo;

1.4) partecipare alle campagne mondiali e ad altre iniziative a carattere solidaristico, educativo, sociale e culturale sostenute dall'UNESCO.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, principalmente nell'ambito del territorio di competenza con lo Statuto Federale FICLU e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

1.1) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

1.2) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione

1.3) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

2.1) Quote associative e contributi degli aderenti;

2.2) Contributi di privati;

2.3) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

2.4) Contributi di organismi internazionali;

2.5) Donazioni e lasciti testamentari;

2.6) Rimborsi derivanti da convenzioni;

2.7) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno sette giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) Tutte le attività che comportino l'uso di fondi del Club per l'UNESCO devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo e le richieste devono essere accompagnate da un preventivo suddiviso in voci.

5) A spesa avvenuta sarà necessario presentare rendiconto dettagliato corredato dalle relative documentazioni.

6) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.

7) E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

Art. 5

Soci

1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e s'impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre scritta e motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro un mese dal ricevimento della relativa lettera.

4) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

5.1) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;

5.2) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

5.3) per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 15 giorni dall'eventuale sollecito scritto;

5.4) per causa di morte.

6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

9) In deroga a quanto dispone il comma 1) , il Consiglio direttivo può a maggioranza proporre la nomina di uno o più soci onorari che per capacità, professionalità e meriti conseguiti in campo storico-culturale /o sociale e/o umanitario si siano distinti nell'ambito della comunità in cui opera il club o anche nel territorio nazionale e/o internazionale a prescindere dalla nazionalità

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

1.1) I soci hanno diritto:

1.1.1) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

1.1.2) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

1.1.3) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni

degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

1.1.4) i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

1.2) I soci sono obbligati:

1.2.1) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

1.2.2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;

1.2.3) al pagamento della quota associativa, ad esclusione dei soci onorari di cui al precedente articolo 6 comma 9), nei termini annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

1.1) L'Assemblea dei soci;

1.2) Il Consiglio direttivo;

1.3) Il Presidente.

1.4) Il Collegio Amministrativo Contabile (*facoltativo*)

1.5) Il Collegio Arbitrale (*facoltativo*)

Art. 9

Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed i soci onorari e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Club o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata

da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche via mail, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima

7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione, per revoca del Presidente o delle cariche sociali. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

4.1) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;

4.2) discute ed approva i programmi di attività;

4.3) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;

4.4) elegge il Presidente;

4.5) nomina il Collegio Amministrativo Contabile;

4.6) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

4.7) approva l' eventuale regolamento e le sue variazioni;

4.8) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

4.9) delibera sull'esclusione dei soci;

- 4.10) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 4.11) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- 4.12) delibera sull'adesione ad altre associazioni senza fini di lucro con scopi analoghi;
- 4.13) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
- 4.14) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- 4.15) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- 4.16) nomina su proposta motivata del Consiglio direttivo un Presidente onorario.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede o in alternativa comunicate a tutti gli associati regolarmente iscritti anche via e-mail, e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, così come per la revoca del Presidente e delle cariche sociali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sei consiglieri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- 2) I Presidenti o i responsabili di altri Club per l'UNESCO potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo convocate su argomenti o circa iniziative di interesse comune.
- 3) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

- 4) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Il Tesoriere può anche essere cooptato tra i soci; in questo caso egli non avrà diritto di voto.
- 5) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
- 7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - 9.1) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - 9.2) redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - 9.3) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - 9.4) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - 9.5) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - 9.6) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - 9.7) propone all'assemblea la nomina di un Presidente onorario.
- 10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo
- 11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei suoi componenti.
- 12) La convocazione è inoltrata per iscritto con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine

del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

14) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

Presidente

1) Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente. Il Presidente uscente può essere rieletto anche quando ottenga il voto favorevole dei 3/4 dei soci aventi diritto al voto

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

5) Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea Straordinaria per gravi motivi o inadempienze su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio Arbitrale; in ogni caso la revoca è approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto

6) Il Presidente uscente, alla scadenza naturale del suo mandato assume la carica di Presidente Emerito.

Art. 14

Il Collegio Amministrativo Contabile

1) I Membri del Collegio Amministrativo Contabile, in numero di tre effettivi e due supplenti, sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea, a cui riferiscono ogni qualvolta questa ne faccia richiesta e almeno una volta l'anno in sede di bilancio consuntivo. In ogni caso il candidato alla carica di membro del Collegio Amministrativo Contabile deve aver maturato almeno un'esperienza biennale all'interno della vita del Club.

2) Il Collegio Amministrativo Contabile ha il compito di controllare l'Amministrazione

dell'Associazione e redigere la relazione che accompagna i bilanci.

3) I membri del Collegio Amministrativo Contabile possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 13 comma 5.

Art. 15

Il Collegio arbitrale

1) In caso di controversie sociali tra i Soci, tra questi e il Club per l'UNESCO o i suoi organi, che non siano di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, la soluzione viene affidata ad un Collegio di tre arbitri, che giudica inappellabilmente "ex bono et aequo", senza formalità di procedura. Il Collegio arbitrale è così formato: ognuna delle due parti interessate nomina per iscritto un arbitro, e gli arbitri così designati nominano il terzo. Gli arbitri devono essere soci del Club per l'UNESCO, durano in carica tre anni, possono essere rinnovati solo una volta e non possono ricoprire nessun'altra carica all'interno del Club. Possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 13 comma 5.

Art. 16

Libri sociali

1) L'Associazione adotterà i seguenti Libri Sociali:

- 1.1) libro dei Soci;
- 1.2) libro verbali dell'Assemblea dei Soci;
- 1.3) libro verbali del Consiglio Direttivo
- 1.4) libro relazioni del Collegio Amministrativo Contabile;
- 1.5) libro cassa.

Art. 17

Comitati Tecnici

1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato avente finalità consimili.

Art. 19

Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.

SEZIONE N. 5A

Quota Associativa Annuale dei Club e Centri

ART. 8 COMMA 1. LETTERA b) DELLO STATUTO FEDERALE

OGGETTO E SCOPO

Lo scopo di questo documento è definire le modalità di pagamento della quota associativa annuale così come indicato dall'art. 8 comma 1 lettera b) dello Statuto Federale ed indicare le modalità di determinazione della quota stessa.

1. NORME GENERALI

1.1) I Club ed i Centri per l'UNESCO, in qualità di Soci Effettivi della FICLU, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale determinata anno per anno nell'importo dal CDN, anche sulla base dei bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Tesoriere.

2.1) L'importo e le voci che la compongono sono stabilite mediante delibera dal CDN, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. In caso di mancata deliberazione è riconfermata la quota vigente.

2. PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

2.1) La quota annuale va saldata entro il 31 gennaio di ogni anno.

2.2) Il pagamento deve avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della FICLU, specificando la causale ed il nome del Club/Centro ordinante.

2.3) Entro 10 giorni dalla relativa delibera del CDN, è inviato a tutti i Soci Effettivi dal Segretario FICLU, il memorandum del pagamento contenente l'importo della quota, le sue componenti, la scadenza del pagamento e il codice IBAN dell'Istituto di credito presso cui effettuare il versamento,

2.4) Tutti i nuovi Club per l'UNESCO all'atto di costituzione sono tenuti al pagamento per intero della quota associativa relativa all'anno di approvazione del Club.

SEZIONE N. 6A

Relazione Annuale delle attività dei Club e Centri

ART. 8. COMMA 1. LETTERA d) DELLO STATUTO FEDERALE

OGGETTO E SCOPO

Lo scopo di questo documento è definire le modalità, ed i tempi di invio della relazione annuale di cui all'art. 8. comma 1. lettera d) dello Statuto Federale.

1. NORME GENERALI

1.1) I Club ed i Centri per l'UNESCO, in qualità di Soci Effettivi della FICLU, sono tenuti all'invio di una relazione annuale inerente alle attività svolte durante l'anno sociale, sulla base delle tematiche mondiali comunicate annualmente dall'UNESCO, dei temi delle Giornate celebrative del Calendario UNESCO ed infine dei temi annuali individuati dalla FICLU.

2. SCADENZA PER L'INVIO DELLA RELAZIONE ANNUALE

2.1) La scadenza dell'invio della relazione annuale, è fissata al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. MODELLO DELLA RELAZIONE ANNUALE

3.1) Il modello per la stesura della relazione annuale, da compilare a cura di tutti i Soci Effettivi, è predisposto dal Segretario della FICLU secondo le indicazioni del CDN, ed approvato da quest'ultimo prima del 30 novembre dell'anno di riferimento ed inviato ai Club e Centri.

Il modello della relazione annuale dovrà contenere quanto segue:

- 3.1.1) l'indicazione del numero dei Soci del Club o Centro iscritti nel libro Soci al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- 3.1.2) l'elenco delle cariche sociali del Club o Centro;
- 3.1.3) la dichiarazione liberatoria relativamente al trattamento dei dati personali;
- 3.1.4) l'autorizzazione alla pubblicazione dei dati e delle informazioni in essa contenuti.

Dovranno inoltre essere indicati i dati identificativi del Club o Centro ed un'esaustiva descrizione delle attività svolte.

3.2) La relazione, compilata da ciascun Club/Centro, dovrà essere inviata via e-mail in

formato pdf al Segretario della FICLU entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

3.3) Entro 20 giorni dalla data di scadenza prevista per l'invio della relazione, il Segretario della FICLU sarà tenuto ad inviare al Presidente ed al Tesoriere l'elenco dei Soci Effettivi che hanno provveduto o meno ad inviare la relazione.

3.4) L'insieme delle relazioni annuali, elaborato secondo le indicazioni del CDN, sarà presentato dal Segretario all'Assemblea annuale e pubblicato sul sito della Federazione.

3.5) Le relazioni sono sottoposte al Gruppo dei Tutor che ne relaziona al CDN.

SEZIONE N. 7A

MODALITÀ DI RIAMMISSIONE DI UN SOCIO EFFETTIVO

ART. 7 COMMA 5 STATUTO FEDERALE

OGGETTO e SCOPO

Il presente documento definisce i criteri in base ai quali è riammesso un Socio Effettivo decaduto per effetto dei provvedimenti di cui all'art. 9 dello Statuto Federale inerente la perdita della qualità di Socio.

1. NORME GENERALI

1.1) Caso 1. Per i Club o Centri decaduti per effetto delle azioni di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) dello Statuto FICLU “scioglimento del Club o del Centro, deliberato dai soci dei medesimi” o delle azioni di cui all'art. 9 comma 1 lettera b) “mancato adempimento degli obblighi di cui agli articoli 7.1. e 8”, le modalità di riammissione sono deliberate dal CDN a maggioranza assoluta, dopo una valutazione caso per caso.

La riammissione è comunque condizionata al rinnovo del Consiglio Direttivo del Club o Centro precedentemente decaduto, documentato dal verbale delle relative elezioni firmato da tutti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

1.2) Caso 2. Per i Club o Centri decaduti per effetto delle azioni di cui all'art. 9 comma 1 lettere c), d) ed e) non è prevista una procedura di riammissione ma occorrerà procedere alla costituzione di un nuovo Club partendo da un Comitato Promotore, così come stabilito nella SEZIONE 1A del Regolamento Federale. Non possono essere riammessi tra i sottoscrittori del Comitato Promotore, né successivamente tra i soci del Club a qualunque titolo, i soggetti che con il loro operato hanno concorso a determinare la perdita della qualità di socio del Club o Centro per i motivi di cui all'art. 9 comma 1 lettere c), d) ed e).

2. PROCEDURE per la MODALITÀ di RIAMMISSIONE

2.1) Il Club o Centro che ha perso la qualità di socio per i motivi di cui all'art. 9 comma 1 lettere a) e b) che intenda essere riammesso nella FICLU deve presentare, per il tramite del suo ex Presidente o di un ex membro del suo Consiglio Direttivo, richiesta scritta di riammissione inviata mediante raccomandata AR o PEC ed indirizzata al Presidente della FICLU, indicando tra l'altro qualifica e recapiti del soggetto richiedente.

2.2) Il Presidente FICLU provvederà ad inserire la richiesta nell'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo Nazionale utile.

2.3) Il CDN può avvalersi di uno o più membri del Gruppo dei Tutor per acquisire materiale informativo al fine di valutare meglio la richiesta.

2.4) La delibera del CDN di accoglimento o rigetto della richiesta di riammissione non può essere emessa oltre sei mesi dal primo esame della richiesta stessa.

2.5) Nel caso di accoglimento della richiesta di riammissione, la delibera del CDN dovrà contenere indicazioni circa le modalità e gli oneri conseguenti alla riammissione del Club o Centro in questione.

2.6) Il Club o Centro riammesso ha tempo due mesi per adempiere alla delibera del CDN. Trascorso inutilmente tale termine il Club o Centro potrà ricostituirsi solo partendo da un Comitato Promotore, così come stabilito nella sezione 1A del Regolamento Federale.

SEZIONE N. 8A

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 11 COMMA 4 DELLO STATUTO FEDERALE

OGGETTO E SCOPO

Lo scopo di questo documento è di fornire le procedure a cui deve attenersi il Presidente della FICLU riguardo alle modalità di convocazione dell'Assemblea Nazionale in qualunque forma essa sia convocata (Ordinaria, Straordinaria, Elettorale).

1. PROCEDURE PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1.1) La convocazione dell'Assemblea Nazionale della FICLU è fatta mediante inoltro di un avviso di convocazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai singoli Club o Centri alla Segreteria della FICLU e conservato nel database della Federazione.

1.2) L'avviso di convocazione deve essere inoltrato almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

1.3) L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno ed i documenti ad esso relativi, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione potrà essere fissata anche lo stesso giorno, trascorse almeno tre ore dalla prima convocazione.

1.4) L'Assemblea Nazionale è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale e l'invio dei rapporti annuali.

1.5) Contestualmente alla comunicazione della convocazione dell'Assemblea Nazionale dovrà essere inviato un modello di delega di rappresentanza in Assemblea da impiegare qualora un Presidente deleghi un socio del proprio Club o Centro a rappresentare il Club o Centro da lui presieduto.

1.6) La delega deve essere firmata dal Presidente del Club o del Centro. Alla delega deve essere allegata copia di documento identità del delegante e copia dell'estratto della delibera del Consiglio Direttivo che approva la rappresentanza. La delega di rappresentanza deve essere consegnata in originale alla Commissione verifica poteri, nominata dall'Assemblea, all'atto della prima dichiarazione di presenza in sede assembleare.

La delega è valida per la sola Assemblea di cui riporta data e luogo di svolgimento.

SEZIONE N. 9A

DEFINIZIONE MACRO REGIONI E MODALITA' DI VOTAZIONE

ART. 13 COMMA 8 STATUTO FEDERALE

OGGETTO e SCOPO

Il presente documento definisce i criteri in base ai quali è predisposta la suddivisione dei Club e Centri per l'UNESCO italiani in tre aree geografiche definite "Macro Regioni": Nord, Centro e Sud, secondo quanto stabilito dallo Statuto FICLU vigente. Le predette Macro Regioni sono propedeutiche alla rappresentatività geografica delle candidature a Consigliere Nazionale in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

1. NORME GENERALI

- 1.1) Le Macro Regioni sono entità geografiche atte a garantire che gli eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale siano distribuiti nel modo quanto più rappresentativo possibile del territorio italiano.
- 1.2) La definizione delle Macro Regioni è fatta in base alla distribuzione dei Club e Centri sul territorio nazionale nell'anno precedente a quello delle elezioni.
- 1.3) La consistenza geografica delle Macro Regioni deve essere valutata ed approvata dal CDN almeno 90 giorni prima della data dell'Assemblea Elettorale che abbia come scopo il rinnovo delle cariche dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

2. PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MACRO REGIONI

2.1) Conteggio dei Club e Centri

2.1.1) Il conteggio dei Club e dei Centri Soci Effettivi, unitamente all'individuazione della loro ubicazione geografica a livello regionale, è eseguito dal Segretario della FICLU, su richiesta del Presidente FICLU, sulla base degli iscritti alla Federazione fino al 30 settembre dell'anno precedente alle elezioni per il rinnovo delle cariche di membro del Consiglio Direttivo Nazionale. I dati sono inviati via e-mail, entro 15 giorni dalla richiesta, al Presidente della FICLU ed a tutto il CDN.

2.1.2) Il Presidente affida a due membri del Consiglio Direttivo Nazionale l'incarico di elaborare, entro 15 giorni, una o più proposte di raggruppamento delle Regioni in Macro Regioni secondo i criteri di cui al successivo punto 2.

2.2) Criteri di identificazione delle tre Macro Regioni

2.2.1) Le tre Macro Regioni sono tre raggruppamenti di Regioni, così come

riconosciute dall'ordinamento dello Stato Italiano;

2.2.2) Le Regioni che concorrono a costituire una Macro Regione devono essere geograficamente confinanti tra loro;

2.2.3) Le Isole maggiori Sardegna e Sicilia appartengono ad una delle tre Macro Regioni;

2.2.4) Il numero dei Club e Centri Soci Effettivi, afferenti a ciascuna Macro Regione, deve essere quanto più possibile equivalente. E' ammessa una differenza massima del 15% del totale dei Club e Centri Soci Effettivi tra la Macro Regione con il maggior numero di Club/Centri e quella con il minor numero di Club/Centri.

2.3) Approvazione delle tre Macro Regioni e loro comunicazione ai membri della FICLU ed alla Commissione Elettorale.

2.3.1) La proposta elaborata secondo quanto stabilito nel precedente punto 2. è presentata al primo Consiglio Direttivo utile convocato in tempi coerenti con la procedura elettorale e comunque non meno di 90 giorni prima della data fissata per le elezioni.

2.3.2) Il Consiglio Direttivo approva la definizione delle Macro Regioni relative alla specifica tornata elettorale e ne dà comunicazione ai Soci FICLU ed al Presidente della Commissione Elettorale quando insediata, secondo i tempi e i modi previsti dal Regolamento Elettorale.

2.3.3) La comunicazione della definizione delle Macro Regioni comprende l'elenco dei Club e Centri conteggiati come appartenenti a ciascuna Macro Regione ma non costituisce conferma del diritto di voto degli stessi in quanto la conferma è prerogativa della Commissione Elettorale.

3. MODALITA' DI VOTAZIONE

3.1) Schede elettorali per le votazioni dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale

3.1.1) Le schede elettorali per la votazione dei membri del Consiglio Direttivo predisposte dalla Commissione Elettorale in accordo con il CDN, così come previsto dal Regolamento Elettorale all'art. 7 comma 2 lettera h), dovranno riportare tre spazi, uno per ciascuna Macro Regione, all'interno dei quali sono prestampati in ordine alfabetico il cognome, il nome ed il toponimo del Club o Centro di appartenenza dei candidati a membro del Consiglio Direttivo afferenti alle rispettive Macro Regioni.

3.2) Modalità di espressione di voto

3.2.1) Il voto dei Soci Elettori è espresso con l'indicazione da minimo di una preferenza per ogni Macro Regione fino ad un massimo di due preferenze per ogni Macro Regione.

3.2.2) Le schede che non contengano l'espressione di almeno una preferenza per ogni Macro Regione sono considerate nulle.

SEZIONE N. 10A

GRUPPO DEI TUTOR

ART. 13 COMMA 13 DELLO STATUTO FEDERALE

OGGETTO e SCOPO

Il presente documento definisce le modalità di scelta, nomina e mansioni dei membri del Gruppo dei Tutor di cui all'art. 13 comma 13 dello Statuto Federale.

1. NORME GENERALI

1.1) Scelta e nomina dei membri del Gruppo dei Tutor.

1.1.1) Il CDN predispone, secondo necessità, una "Richiesta di candidature a Tutor" secondo un modello apposito che contenga l'indicazione di specifiche competenze.

1.1.2) Le candidature a "Tutor" possono essere presentate da singoli soci dei Club o Centri che risultano iscritti regolarmente alla FICLU e ritengono di averne i requisiti. Tutti i candidati di cui sopra sono tenuti a comunicare formalmente la propria candidatura al Consiglio Direttivo del Club o Centro di cui fanno parte.

1.1.3) Sulla base delle candidature il CDN a maggioranza assoluta e con voto segreto:

1.1.3.1) stabilisce una prima rosa di nominativi;

1.1.3.2) convoca i candidati accolti nella prima rosa per un colloquio personale prima della scelta definitiva;

1.1.3.3) sceglie i Tutor e ne comunica i nomi ai Soci FICLU.

1.1.4) Nella scelta dei candidati si terrà anche conto, ove possibile, della distribuzione territoriale.

1.1.5) Il numero dei componenti del Gruppo dei Tutor è compreso tra un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 9.

1.1.6) Il Gruppo dei Tutor è presieduto dal Presidente della FICLU.

1.2) Durata in carica dei membri e decadenza

1.2.1) La comunicazione di ammissione o conferma è inviata a firma del Presidente FICLU.

1.2.2) I singoli membri del gruppo restano in carica tre anni, salvo proroga, fino al

compimento dell'incarico. I singoli membri possono essere riconfermati a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo Nazionale per un successivo mandato di pari periodo.

1.2.3) I Tutor non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

1.2.4) Ogni Tutor non può esercitare il tutoraggio su più di due CP contemporaneamente.

1.2.5) I Tutor possono essere sollevati dall'incarico dal CDN se, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di svolgere il loro mandato.

La loro sostituzione avverrà con le stesse modalità di cui all'art. 1 comma c) della presente Sezione

I Tutor decadono di diritto secondo le prescrizioni dell'Articolo 9 dello Statuto Federale e nel caso in cui vengano meno all'obbligo di riservatezza.

1.3) Compiti dei Tutor verso i Comitati Promotori

1.3.1) Il Tutor che è assegnato dal CDN ad un Comitato Promotore ha il compito di:

1.3.1.1) orientare il Comitato Promotore nel periodo di prova, garantendo la qualità delle iniziative, la rispondenza a obiettivi e programmi dell'UNESCO e della FICLU, la regolare attuazione del Programma di attività presentato all'atto della domanda a CP;

1.3.1.2) sollecitare i Comitati Promotori a partecipare alle attività di formazione indette dalla FICLU.

1.3.2) Al termine del periodo di prova del Comitato Promotore lui affidato, il Tutor predisponde una "relazione riservata" da consegnare al CDN. La relazione dovrà pervenire al Presidente della FICLU e al Segretario della FICLU almeno 15 giorni prima della riunione che ha all'ordine del giorno l'ammissione del Comitato a Club per l'UNESCO.

1.3.3) Il compito del Tutor termina quando il CDN approva l'ammissione a Club del Comitato Promotore a lui affidato.

1.4) Compiti integrativi dei componenti del Gruppo dei Tutor verso i Club

1.4.1) Il Consiglio Direttivo potrà affidare ai Tutor ulteriori compiti di affiancamento per il sostegno e la verifica delle attività dei Club oltre a quelli previsti dallo Statuto Federale.

1.5) Formazione

1.5.1) I Candidati scelti saranno invitati a partecipare alle specifiche attività di formazione organizzate dalla FICLU allo scopo di approfondire, discutere ed allineare la conoscenza de:

1.5.1.1) l'UNESCO, scopi dell'Organizzazione e delle sue attività;

1.5.1.2) storia e finalità del movimento dei Club per l'UNESCO, articolazione mondiale, regionale e nazionale;

1.5.1.3) i documenti che regolano i rapporti tra UNESCO, CNIU e FICLU;

1.5.1.4) i temi delle attività comuni della Federazione Italiana;

1.5.1.5) gli aspetti riguardanti le attività di tutoraggio e, se richiesto, di monitoraggio;

1.5.1.6) i risultati attesi da parte della Federazione dell'attività dei Tutor.

1.6) Obbligo di riservatezza

1.6.1) Gli esiti e le relazioni relative all'attività dei membri del Gruppo dei Tutor devono essere mantenute riservate.

2. NORME TRANSITORIE

2.1) Il CDN deve procedere alla nomina dei membri del Gruppo dei Tutor entro sei mesi dall'approvazione della presente Sezione del Regolamento.

2.2) Nel periodo transitorio i Tutor necessari ad affiancare eventuali Comitati Promotori di nuova costituzione saranno nominati dal Presidente della FICLU tra i membri del CDN e rimarranno in carica fino al completamento del loro mandato.